

Art. 97 - Attrezzature tecniche e impianti tecnologici (It)- Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti (Cdr)

1. Nelle aree individuate con la sigla (It) possono essere insediati i seguenti impianti tecnologici e attrezzature tecniche:

- impianti per la depurazione;
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- per telecomunicazioni
- metanodotti, gasdotti, oleodotti, ecc.;
- impianti per la produzione di energie rinnovabili;
- servizi e attrezzature di livello anche sovra comunale.

2. Nei casi di progettazione di campi eolici, fotovoltaici, delle centrali e degli elettrodotti devono essere assunte quale riferimento le Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quanto emanato in materia dalla Regione Toscana.

3. La realizzazione del progetto di impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti (CDR), come definito dal Piano dei Rifiuti, si attua previa la redazione di un Piano particolareggiato.

4. La progettazione dello stesso dovrà assumere le indicazioni contenute nel "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" quali criteri per il suo corretto inserimento paesaggistico

5. Al Piano Particolareggiato dovranno essere allegate le Valutazioni di sostenibilità previste dalle normative vigenti. Il progetto dovrà rispettare il seguente parametri:

-Rc = 0,40

-H max = 12 mt (esclusi eventuali volumi tecnici, torri, ciminiere, ecc.)

-requisiti tecnico-gestionali di legge integrati come segue:

-la recinzione di altezza non inferiore a m. 2 dovrà essere realizzata con rete metallica affiancata da siepi e da alberi d'alto fusto, la quantità e il tipo di alberi dovranno essere funzionali alla riduzione dell'impatto ambientale e all'integrazione dell'impianto nel paesaggio.

6. Il Piano Particolareggiato potrà prevedere l'insediamento di attività complementari di recupero dei rifiuti.

7. I percorsi di accesso principali, i parcheggi interni ed esterni dovranno essere adeguatamente alberati.

8. Il progetto delle altre attrezzature tecniche e impianti, salvo disposizioni specifiche di legge, si attua attraverso progetti unitari.

9. Nel caso di interventi di ampliamento o nuova costruzione, vengono stabiliti i seguenti parametri urbanistici:

-Rc = 0,40

-H max = 8,00 mt (esclusi eventuali volumi tecnici: torri, ciminiere, ecc.).

10. In ogni caso i progetti dovranno interessare un'adeguata area circostante con la previsione della contestuale realizzazione degli interventi necessari ai fini della definizione dei seguenti aspetti:

- accessibilità e viabilità connessa;
- sistemazione paesaggistica con progettazione accompagnata da vedute, rendering di scala idonea a consentire di apprezzare l'inserimento ambientale;
- opere di mitigazione dell'impatto ambientale e di tutela della falda acquifera;
- eventuale valutazione di impatto ambientale (laddove previsto dalle normative vigenti).

11. Nel caso di dismissione funzionale di impianti esistenti e/o parti di essi, le strutture esistenti, non più funzionali all'impianto, dovranno essere oggetto dei necessari interventi di caratterizzazione e/o bonifica ambientale.

Art. 98 - Aree a verde pubblico e privato: norme generali

1. Nella tavola *Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento* il Regolamento Urbanistico individua con apposita campitura le aree pubbliche a verde distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente:

30. Pg parchi urbani e giardini pubblici

31. Va verde attrezzato

32. Vc verde di connettività urbana e territoriale

33. Ag aree verdi per grandi attrezzature sportive

34. Zo giardino zoologico